Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 11 novembre 1972 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 628.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina Pag. 7395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 629.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena Pag. 7395

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. 630.
Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Antimo martire, nel comune di Piombino Pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1972, n. 631.
Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ad acquistare un immobile . Pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. 632.
Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia ad acquistare un immobile Pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.
Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di sanità Pag. 7396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.
Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Vesuvio » . . . . Pag. 7397

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
Sostituzione di un componente la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia . . Pag. 7397

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1972.
Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Swansea (Gran Bretagna) Pag. 7398

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dal Vera, stabilimento metalmeccanico di Sacile . Pag. 7398

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaieria di Darfo. Pag. 7398

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società « Bompani » - smalteria metallurgica ghirlandina - Modena Pag. 7399

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Landi & Zamori - Prato . . . Pag. 7399

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.
Modifiche al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti . . . Pag. 7399

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Rettifica del decreto ministeriale 9 agosto 1972 concernente i prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari relativi all'anno 1972-73 . . . . Pag. 7400

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.
Nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano . . . . Pag. 7401

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.
Versamento del contributo provvisorio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per l'anno 1973, dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei valori e dei natanti Pag. 7401

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 7403

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo-suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 7403

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971 Pag. 7403

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7403

Ministero della pubblica istruzione:

Smarrimento di diplomi originali di laurea Pag. 7404

Esito di ricorso Pag. 7404

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Esito di ricorso Pag. 7404

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecentoquarantotto posti di vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena Pag. 7404

Ministero della difesa: Concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina Pag. 7405

Ministero del tesoro: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche Pag. 7413

Ministero della sanità:

Modifica degli elenchi degli assistenti di cardiochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Pag. 7414

Modifica degli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Pag. 7414

Modifica degli elenchi dei primari di recupero e rieducazione funzionale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 Pag. 7414

Ministero dell'interno: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Pag. 7415

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 292 DELL'11 NOVEMBRE 1972:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **633.**
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **634.**
Disciplina dell'imposta di registro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **635.**
Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **636.**
Revisione della disciplina del contenzioso tributario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **637.**
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **638.**
Disposizioni per l'attribuzione di somme agli enti indicati nell'art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **639.**
Imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **640.**
Imposta sugli spettacoli.

Supplemento n. 3.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **641.**
Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **642.**
Disciplina dell'imposta di bollo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **643.**
Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Supplemento n. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **644.**
Revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **645.**
Istituzione degli uffici periferici per i servizi relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **646.**
Istituzione del Consiglio superiore delle finanze.

Supplemento n. 5.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **647.**
Revisione delle circoscrizioni degli ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **648.**
Riordinamento dei fondi di previdenza e armonizzazione delle tabelle dei tributi speciali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **649.**
Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **650.**
Perfezionamento e revisione del sistema catastale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. **651.**
Fondo speciale per il risanamento dei bilanci dei comuni e delle province.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **628**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 30 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 21. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Legislazione e tecnica del turismo;
Storia della banca e delle assicurazioni.

Art. 48. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Istituto di chirurgia sperimentale;
Istituto di oncologia sperimentale;
Istituto di neurochirurgia.

Art. 55. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di:

Psicofisiologia.

Art. 56. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di:

Psicofisiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 134. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. **629**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva

Art. 213. — La scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva conferisce il diploma di specialista in igiene e medicina preventiva, con i due orientamenti in sanità pubblica e in laboratorio.

Art. 214. — La scuola ha sede presso l'istituto di igiene della università.

Art. 215. — Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 216. — La scuola ha la durata di tre anni. Sono ammessi dieci iscritti per anno di corso, per un totale di trenta iscritti.

Art. 217. — Al termine del secondo anno di corso l'iscritto dovrà scegliere l'orientamento da seguire durante il 3° anno.

I diplomati in igiene e medicina preventiva possono iscriversi in soprannumero al corso con diverso orientamento di quello già frequentato.

Art. 218. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1° *Anno*:

Statistica medica e biometria;
Educazione sanitaria;
Psicologia;

Microbiologia;
Parassitologia;
Epidemiologia e profilassi generale.

2° *Anno*:

Patologia e clinica delle malattie infettive;
Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive;
Patologia e clinica delle malattie non infettive di importanza sociale;
Epidemiologia e profilassi delle malattie non infettive di importanza sociale;
Demografia e statistica sanitaria;
Legislazione e organizzazione sanitaria.

Materie complementari:

Malattie professionali e loro prevenzione;
Malattie tropicali;
Gerontologia e geriatria.

3° *Anno*:

(con orientamento di sanità pubblica).
Approvvigionamento idrico: raccolta e smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi: inquinamento atmosferico;
Igiene edilizia ed urbanistica;
Igiene dell'alimentazione;
Igiene e medicina scolastica;
Igiene ospitaliera;
Servizi di sanità pubblica.

Materie complementari:

Geologia applicata all'igiene;
Diritto sanitario.

3° *Anno*:

(con orientamento di laboratorio).
Microscopia applicata all'igiene;
Microbiologia applicata all'igiene;
Chimica clinica;
Accertamento diagnostico delle malattie batteriche e parassitarie;
Accertamento diagnostico delle infezioni virali;
Nozioni di anatomia e istologia patologica.

Materie complementari:

Ispezioni delle carni.
Le lezioni sono completate da esercitazioni pratiche e da turni di frequenza presso gli uffici e laboratori di igiene comunali e provinciali.

Art. 219. — L'allievo, per essere ammesso all'anno di corso superiore, deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dell'anno di corso cui è iscritto e superato i relativi esami.

Alla fine del 3° anno l'allievo, oltre a sostenere gli esami dei corsi relativi dovrà, per il conferimento del diploma di specialista, presentare e discutere una dissertazione scritta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 130. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1972, n. **630**.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Antimo martire, nel comune di Piombino.

N. 630. Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Antimo martire, nel comune di Piombino (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 132. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1972, n. **631**.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » ad acquistare un immobile.

N. 631. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola » viene autorizzato ad acquistare, per il prezzo di lire 1840 il mq. un immobile sito in Milano, località San Siro, via Oderzo, in catasto foglio n. 215, mappale 122, rappresentato da un'area edificabile di mq. 1480, di proprietà del comune di Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *novembre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 133. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1972, n. **632**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 632. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 80.000.000, dal comune di Perugia un locale sito in detto capoluogo, via Mazzini n. 9, da destinare, unitamente ad altri locali di proprietà camerale allo stesso adiacenti, a sede della borsa merci.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1972
Atti del Governo, registro n. 251, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1972.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore di sanità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 278, concernente la nomina dei componenti del Consiglio superiore di sanità per il triennio 1970-1972, nonchè la ripartizione delle competenze per materia tra le singole sezioni e l'assegnazione dei componenti alle medesime;

Considerato che del consiglio fa parte il prof. Claudio Signorile, e che lo stesso nell'ultimo triennio ha partecipato ai lavori del consiglio soltanto tre volte;

Ritenuto opportuno di avvicendare il predetto consigliere con il prof. dott. Antonio Argante Fornari, rettore dell'Università degli studi di Pavia;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Il prof. dott. Antonio Argante Fornari, rettore della Università degli studi di Pavia, docente di medicina legale, è nominato componente del Consiglio superiore di sanità, in sostituzione del prof. Claudio Signorile, ed assegnato alle sezioni I e III del consiglio stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1972

LEONE

VALSECCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1972
Registro n. 9 Sanità, foglio n. 51

(11958)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1972.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della nave « Vesuvio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 19 gennaio 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 25 febbraio 1950, dal quale risulta che la nave « Vesuvio » è stata iscritta nel quadro del naviglio militare a decorrere dal 2 gennaio 1950;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5151 del 28 giugno 1972 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La nave « Vesuvio », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° luglio 1972.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1972

LEONE

TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1972
Registro n. 26 Difesa, foglio n. 99

(11998)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Sostituzione di un componente la commissione regionale incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Visto il decreto ministeriale n. 24744 del 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 106, con il quale venne costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Venezia la commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 5016 del 6 luglio 1971, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1971, registro n. 14, foglio n. 25, con il quale il dott. ing. Lamberto Torchio, ingegnere capo del genio civile, è stato nominato membro supplente in seno alla commissione in parola;

Considerato che il predetto funzionario è stato trasferito presso questo Ministero, per cui si rende necessario procedere alla sua ricostituzione nell'incarico in parola;

Vista la nota n. 129/Ris del 18 aprile 1972, del provveditorato alle opere pubbliche di Venezia;

A termine della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Giovanni Maraffi, ingegnere capo del genio civile di Venezia, è nominato membro supplente in seno alla commissione di cui alle premesse, in sostituzione del pari qualifica dott. ing. Lamberto Torchio.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della commissione di che trattasi sarà attribuito al predetto funzionario un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Art. 3.

La relativa spesa graverà sul cap. 1202 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 18 Lavori pubblici, foglio n. 213

(11992)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1972.

Soppressione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Swansea (Gran Bretagna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1955, con il quale veniva istituito in Swansea (Gran Bretagna) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Swansea (Gran Bretagna) è soppressa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1972

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1972
Registro n. 355, foglio n. 85

(12000)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dal Vera, stabilimento metalmeccanico di Sacile.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la S.p.a. Dal Vera, stabilimento metalmeccanico di Sacile ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Dal Vera, stabilimento metalmeccanico di Sacile (Pordenone).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 febbraio 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12178)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaieria di Darfo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Acciaieria di Darfo (Brescia) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Acciaieria di Darfo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'11 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12179)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società « Bompani » - smalteria metallurgica ghirlandina - Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la Società « Bompani » smalteria metallurgica ghirlandina - Modena ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della Società « Bompani » - smalteria metallurgica ghirlandina - Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 27 dicembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12180)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1972.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Landi & Zamori - Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta Lanificio Landi & Zamori Prato ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Lanificio Landi & Zamori Prato.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 24 aprile 1972 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12177)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1972.

Modifiche al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Viste le leggi 20 dicembre 1951, n. 1564 e 9 novembre 1955, n. 1122 concernenti la previdenza e l'assistenza dei giornalisti;

Visto l'art. 12, comma terzo, lettera *b*), dello statuto dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « G. Amendola », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1963, n. 1331;

Visto il regolamento di previdenza e di assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto predetto in data 13 luglio 1971, concernente modifiche agli articoli 11, 24 e 35 del Regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti;

Visto l'art. 12, quarto comma, dello statuto predetto;

Ritenuta l'opportunità di approvare le modifiche suddette;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 11, 24 e 35 del vigente Regolamento di previdenza e assistenza dei giornalisti, nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1972

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Modifiche al regolamento per la previdenza e l'assistenza ai giornalisti professionisti, approvato con decreto interministeriale 1° gennaio 1953, e successive modificazioni.

Art. 11. — Il 4° comma è soppresso.

Art. 24. — E' sostituito con il seguente:

« In caso di malattia, l'Istituto concede agli iscritti e ai loro familiari indicati nel successivo art. 34 un concorso nella spesa effettiva da essi sostenuta, risultante dalla relativa documentazione, per: 1) assistenza medico-chirurgica; 2) assistenza specialistica; 3) assistenza farmaceutica; 4) assistenza ospedaliera; 5) assistenza ostetrica.

Nell'ambito di apposito stanziamento costituito ogni biennio con una aliquota dei contributi di legge per le assicurazioni contro le malattie e contro la tubercolosi, fissata in relazione ai costi dei servizi sanitari fondamentali, l'Istituto provvede inoltre alla concessione delle seguenti prestazioni:

1) un assegno temporaneo di inabilità a favore dei giornalisti disoccupati, allo scadere del periodo massimo di disoccupazione indennizzabile previsto dal precedente art. 18, quando l'iscritto:

a) sia riconosciuto totalmente inabile ad esercitare la attività professionale giornalistica;

b) sia in possesso dei requisiti previsti dalle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 6.

Tale assegno che non è cumulabile con alcun trattamento di pensione a carico dell'istituto nè con le indennità economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, sempre che sussistano le condizioni di totale inabilità, è corrisposto per il periodo di un anno e può essere rinnovato di anno in anno; la sua misura è determinata con i criteri previsti in materia di trattamento contro la disoccupazione di cui al precedente art. 18.

Il giornalista beneficiario dell'assegno temporaneo di inabilità e i familiari a suo carico, hanno diritto per tutta la durata di corresponsione dell'assegno al trattamento di malattia di cui al presente regolamento;

2) un assegno di superinvalidità, rivedibile di anno in anno, a favore dei pensionati ai quali sia riconosciuta la necessità di assistenza personale continuativa; l'assegno è pari al 50 % del trattamento annuo minimo di pensione stabilito al terzo comma del precedente art. 5 ed è corrisposto in 12 mensilità;

3) un assegno di decesso, per la morte dell'assicurato, del pensionato e dei familiari viventi a loro carico, a norma del successivo art. 34;

4) un capitale di lire un milione, da corrispondersi nel caso di decesso del giornalista che abbia raggiunto le condizioni di contribuzione previste per il diritto alla pensione di invalidità o già titolare di pensione diretta, su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso. Il relativo importo è ripartito in parti uguali tra i superstiti di cui al precedente art. 8, ivi compreso, in ogni caso, il coniuge, purchè non separato legalmente per sua colpa;

5) una indennità in caso di malattia o tubercolosi, integrativa del trattamento retributivo previsto a carico del datore di lavoro a norma di contratto Nazionale di lavoro giornalistico, al fine di assicurare al giornalista l'intero trattamento retributivo per tutto il periodo per il quale è prevista la conservazione del posto a norma del contratto di lavoro giornalistico vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Peraltro il trattamento complessivo per retribuzione dovuta dal datore di lavoro e per indennità integrativa, non può superare il 150 % della retribuzione minima assoluta di redattore stabilita dal contratto di lavoro giornalistico.

L'indennità di malattia non è cumulabile con alcun trattamento di pensione a carico dell'istituto nè con le indennità economiche dell'assicurazione contro la tubercolosi;

6) contributi per le seguenti prestazioni integrative, non previste o eccedenti i limiti stabiliti dalla normativa in atto nell'assicurazione generale obbligatoria di malattia: *a*) cure ortodontiche e protesi dentarie; *b*) assistenza ai minorati fisici e psichici; *c*) assistenza infermieristica domiciliare; *d*) trasporto infermi; *e*) ricovero in case di riposo per anziani ed invalidi; *f*) protesi e presidi ortopedici e terapeutici; *g*) lenti correttive della vista; *h*) apparecchi acustici; *i*) cure termali; *l*) cure marine e montane; *m*) cure ortofoniche; *n*) psicoterapia; *o*) preparazione psicoprofilattica al parto; *p*) allattamento artificiale; *q*) degenza per familiare di compagnia, in clinica medica e chirurgica e degenza per lattante al seno.

Art. 35. — E' sostituito con il seguente:

La misura e i limiti delle prestazioni previste al precedente art. 24, come la procedura per conseguirla, sono stabiliti con delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto, soggetta alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

(11994)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Rettifica del decreto ministeriale 9 agosto 1972 concernente i prezzi di copertina dei libri di testo per le scuole elementari relativi all'anno 1972-73.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del 9 agosto 1972, col quale è stabilito il prezzo di copertina, per l'anno scolastico 1972-73, dei libri di testo per le scuole elementari;

Visto il verbale della riunione in data 3 agosto 1972, nella quale sono stati concordati tra i rappresentanti di questo Ministero, di quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Associazione italiana editori i prezzi di cui sopra;

Rilevato che all'art. 1 del succitato decreto il prezzo massimo di copertina dei testi per il 2° ciclo è stabilito nella misura complessiva di L. 8800 e che, nello stesso art. 1, al secondo comma che stabilisce, in relazione alle caratteristiche, il prezzo di ciascun volume, il prezzo del libro di lettura per la classe quinta è stato erroneamente indicato in L. 2000 anzichè in L. 1200 come risulta dal predetto verbale;

Decreta:

E' rettificato il decreto del 9 agosto 1972 limitatamente al prezzo di copertina del libro di lettura della classe quinta, che deve intendersi stabilito in L. 1200 anzichè in L. 2000.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12115)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1972.

Nomina del presidente e del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1968, con il quale il dott. Sigfrido Cimmino, ispettore generale nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto del 15 settembre 1969, con il quale è stato provveduto a prorogare fino al 31 marzo 1970 l'incarico di commissario straordinario dell'associazione predetta, conferito al dott. Sigfrido Cimmino;

Visto il proprio decreto 30 settembre 1970, con il quale la predetta gestione commissariale è stata prorogata fino al 30 settembre 1971 e l'incarico di commissario straordinario è stato conferito all'avv. Mario Fimiani;

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1971, con il quale è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1972 l'incarico di commissario straordinario all'avv. Mario Fimiani;

Vista la lettera con la quale, in data 11 ottobre 1972, il commissario straordinario ha espresso l'avviso che sia opportuna l'immediata ricostituzione degli organi statutari dell'associazione;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al ripristino dei normali organi di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

L'on. dott. Danilo Bruni è nominato presidente della Associazione nazionale addestramento professionale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale è così composto:

Beriatti mons. Vincenzo, Casolo ing. Giuseppe e Bianchini ing. Aldo, in rappresentanza del consiglio generale dell'associazione;

Pompei dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Galimberti ing. Giuseppe e Stellato dott. Enrico, esperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1972

Il Ministro: COPPO

(11993)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1972.

Versamento del contributo provvisorio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », per l'anno 1973, dalle imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 della predetta legge e dell'art. 43 del regolamento di esecuzione, occorre determinare, per l'anno 1973, l'ammontare del contributo provvisorio dovuto all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », da ciascuna impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, sui premi incassati, desunti dal bilancio per l'anno 1971, ultimo approvato;

Ritenuto che, in base al rendiconto della gestione del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » per l'anno 1971, elaborato e trasmesso, unitamente ad una relazione del proprio Consiglio di amministrazione, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, come ad altre aggiornate previsioni, può essere sufficiente, a coprire i presumibili impegni del fondo stesso, la misura del contributo nell'aliquota dell'1,30 %;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » è determinato, per l'anno 1973, nella misura dell'1,30 % dei premi incassati nell'esercizio stesso.

Art. 2.

L'ammontare del contributo provvisorio per l'anno 1973, applicando l'aliquota dell'1,30 % di cui all'articolo precedente ai premi incassati nell'anno 1971 che è quello dell'ultimo bilancio approvato, risulta, per ciascuna impresa, come indicato nell'elenco allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il versamento del contributo provvisorio dovrà essere effettuato in unica soluzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada », entro il 31 gennaio

1973; dopo tale data decorreranno, ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione, gli interessi di mora al tasso legale.

Dell'effettuato versamento, sarà data comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Con le stesse modalità, entro il termine stabilito dall'ultimo comma dell'art. 43 del regolamento stesso, dovrà essere provveduto, a seguito di conguaglio fra la somma effettivamente dovuta per l'anno 1973 e quella anticipata, al versamento dell'eventuale saldo a debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1972

Il Ministro: FERRI

ALLEGATO

Elenco delle imprese di assicurazione tenute al versamento del contributo provvisorio all'Istituto nazionale delle assicurazioni - Gestione autonoma del « Fondo di garanzia per le vittime della strada » e rispettivo ammontare dovuto per l'anno 1973.

Il contributo è stato calcolato sulla base dell'importo dei premi incassati desunti dal *bilancio 1971, al netto della detrazione*, ai sensi dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, dell'aliquota *per oneri di gestione stabilita con decreto ministeriale* 19 settembre 1972 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 settembre 1972).

Società	Sede	Ammontare del contributo
1. « L'Abeille Compagnia Italiana »	Milano	65.438.020
2. « Agricoltura Assicurazioni »	Milano	34.146.605
3. « Alleanza Securitas Esperia »	Roma	46.758.680
4. « Alpi »	Milano	110
5. « Assicuratrice Edile »	Milano	3.085.175
6. « L'Assicuratrice Italiana »	Milano	422.356.060
7. « Le Assicurazioni d'Italia »	Roma	425.997.900
8. « Assicurazioni Generali »	Roma	538.921.535
9. « Ausonia »	Milano	119.212.315
10. « Banca Nazionale Comunicazioni »	Roma	6.987.890
11. « Cassa Generale di Assicurazioni »	Milano	3.765.890
12. « La Cattolica »	Verona	74.275.965
13. « Columbia »	Roma	61.734.965
14. « Comitas »	Genova	6.794.040
15. « Compagnia Centrale »	Bologna	26.565.340
16. « Compagnia di Firenze »	Firenze	27.605.475
17. « Compagnia di Genova »	Milano	1.030.065
18. « Compagnia di Milano »	Milano	164.666.820
19. « Compagnia Italiana di Sicurtà »	Milano	46.087.845
20. « Compagnia Latina »	Milano	105.977.270
21. « Compagnia Lombarda »	Milano	27.811.675
22. « Compagnia Meridionale di Assicurazioni »	Napoli	48.180
23. « Compagnie Riunite »	Torino	56.042.025
24. « Compagnia Tirrena »	Roma	177.765.360
25. « Compagnia Veneta »	Padova	53.020.135
26. « Cosida »	Napoli	62.543.085
27. « Il Duomo »	Milano	24.232.765
28. « L'Edera »	Roma	14.782.350
29. « F.A.T.A. »	Roma	46.746.385
30. « La Fiduciaria »	Bologna	8.824.555
31. « FI.R.S. »	Roma	17.220.050
32. « La Fondiaria Incendio »	Firenze	46.102.150
33. « La Fondiaria Infortuni »	Firenze	90.148.365
34. « Friuli-Venezia Giulia Assicurazioni La Carnica »	Tolmezzo	3.028.795
35. « Intercontinentale Assicurazioni »	Roma	208.635.855
36. « Intereuropea »	Roma	183.195
37. « Istituto Italiano di Previdenza »	Milano	30.553.425
38. « Istituto Trentino-Alto Adige »	Trento	19.483.960
39. « Italia Assicurazioni »	Genova	35.850.435
40. « Italiana Incendio Rischi Diversi »	Milano	14.453.935
41. « L'Italica »	Milano	40.338.260
42. « Lavoro & Sicurtà »	Milano	77.283.450
43. « Levante »	Genova	9.358.950
44. « Liguria »	Genova	2.046.360
45. « Lloyd Adriatico »	Trieste	333.940.555
46. « Lloyd Internazionale »	Roma	104.179.310
47. « Lloyd Italico & L'Ancora »	Genova	83.954.635
48. « MAECI »	Milano	65.974.665
49. « MEIE Assicuratrice »	Milano	79.052.905
50. « Mercury »	Bologna	11.115.800
51. « La Minerva »	Roma	9.794.730
52. « La Nationale »	Roma	70.300.410
53. « Norditalia Assicurazioni »	Milano	84.697.690
54. « La Pace »	Milano	46.019.040
55. « Padana Assicurazioni »	Milano	1.709.145
56. « La Piemontese »	Torino	12.597.650
57. « La Potenza »	Roma	6.621.445
58. « Preservatrice Assicurazioni »	Roma	40.748.125
59. « La Previdente »	Milano	57.733.240
60. « Reale Mutua »	Torino	133.681.725
61. « Renana Assicurazioni »	Bologna	28.983.300
62. « Riunione Adriatica di Sicurtà »	Milano	675
63. « S.A.I. »	Torino	904.606.750
64. « Salda Assicurazioni »	Torino	221.150
65. « S.A.P.A. »	Milano	266.530
66. « S.A.R.A. »	Roma	231.817.110
67. « Savoia »	Milano	54.334.000
68. « SIARCA Assicurazioni »	Milano	35.730.165
69. « Sicurtà 1879 »	Segrate-Milano	2.636.180
70. « S.I.D.A. »	Roma	63.801.245
71. « Società Navale »	Genova	247.700
72. « Toro Assicurazioni »	Torino	163.861.765
73. « Unione Euro-Americana di Assicurazioni »	Roma	8.576.820
74. « Unione Subalpina di Assicurazioni »	Torino	46.480.435
75. « Unipol »	Bologna	123.546.345
76. « Val Piave »	Belluno	2.506.765
77. « Vittoria Assicurazioni »	Milano	45.733.080
78. « Winterthur »	Milano	39.827.330
79. « Allianz »	Milano	12.045.205
80. « Alpina »	Genova	3.261.490
81. « Ancienne Mutuelle Accidents »	Milano	6.295.630
82. « Anglo-Elementar »	Milano	22.827.850
83. « Assurances Générales de France I.A.R.T. »	Roma	14.427.055
84. « Les Assurances Nationales I.A.R.D. »	Roma	79.758.290
85. « The Century »	Milano	286.390
86. « Commercial Union »	Milano	12.327.760
87. « Danubio »	Roma	22.436.220
88. « La Federale »	Milano	896.285
89. « Helvetia »	Milano	3.459.665
90. « La Mannheim »	Roma	3.531.485
91. « Nazionale Svizzera »	Milano	11.357.900
92. « New Hampshire »	Roma	4.875.795
93. « Nordstern »	Milano	10.718.900
94. « The Northeern »	Milano	3.488.515
95. « Norwich Union Fire »	Milano	4.516.890
96. « The Prudential »	Milano	8.384.990
97. « Reliance Insurance Company »	Roma	11.737.150
98. « Royale Belge »	Roma	7.149.145
99. « The Sea »	Genova	1.566.255
100. « The Seven Provinces »	Genova	12.148.035
101. « Sun »	Genova	9.112.295
102. « L'Union des Assurances de Paris I.A.R.D. »	Genova	60.841.055
103. « La Svizzera »	Genova	13.103.435
104. « Zurigo »	Milano	101.732.025
Totale . .		6.585.495.790

Il Ministro: FERRI

(11995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Maria Luisa Magliano, console onorario del Dahomey a Torino.

(12065)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ivo Suprina Petrovic, console generale onorario di Tailandia a Napoli.

(12066)

In data 23 ottobre 1972 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Armando Furlanis, console onorario della Costa d'Avorio a Venezia.

(12067)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1972, il comune di Palombaro (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.406.312, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12168)

Autorizzazione al comune di Salaparuta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1972, il comune di Salaparuta (Trapani) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.185.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12169)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 9 novembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,75	584,75	584,60	584,75	584,40	584,75	584,80	584,75	584,75	584,65
Dollaro canadese	592,70	592,70	593 —	592,70	592,20	592,70	592,80	592,70	592,70	593,05
Franco svizzero	153,84	153,84	153,80	153,84	153,60	153,84	153,87	153,84	153,84	153,68
Corona danese	84,60	84,60	84,58	84,60	84,30	84,60	84,59	84,60	84,60	84,48
Corona norvegese	88,30	88,30	88,27	88,30	88,10	88,30	88,31	88,30	88,30	88,32
Corona svedese	123,17	123,17	123,20	123,17	123 —	123,17	123,18	123,17	123,17	123,16
Fiorino olandese	181,26	181,26	181,30	181,26	181,10	181,26	181,26	181,26	181,26	180,85
Franco belga	13,26	13,26	13,26	13,26	13,24	13,26	13,262	13,26	13,26	13,24
Franco francese	116,13	116,13	116,19	116,13	116 —	116,13	116,16	116,13	116,13	116,10
Lira sterlina	1370,10	1370,10	1370,30	1370,10	1368 —	1370,10	1369,70	1370,10	1370,10	1375,90
Marco germanico	182,38	182,38	182,45	182,38	182 —	182,38	182,41	182,38	182,38	182,04
Scellino austriaco	25,2125	25,2125	25,21	25,2125	25,20	25,21	25,2125	25,2125	25,21	25,16
Escudo portoghese	21,75	21,75	21,73	21,75	21,70	21,75	21,745	21,75	21,75	21,73
Peseta spagnola	9,2150	9,215	9,2150	9,2150	9,21	9,21	9,2155	9,2150	9,21	9,21
Yen giapponese	1,9435	1,9435	1,9525	1,9435	1,93	1,94	1,945	1,9435	1,94	1,94

Media dei titoli del 9 novembre 1972

Rendita 5 % 1935	99,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,075
» 5 % (Ricostruzione)	95 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,775
» 5 % (Beni esteri)	94,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	95,775
» 5,50 % » » 1968-83	96,025
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	99,45
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,225
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,95
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,95
» 5 % (» 1° aprile 1978)	96,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1972

Dollaro USA	584,775
Dollaro canadese	592,75
Franco svizzero	153,855
Corona danese	84,595
Corona norvegese	88,305
Corona svedese	123,175
Fiorino olandese	181,26
Franco belga	13,261
Franco francese	116,145
Lira sterlina	1369,90
Marco germanico	182,395
Scellino austriaco	25,212
Escudo portoghese	21,747
Peseta spagnola	9,215
Yen giapponese	1,944

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

Il dott. Giampaolo Alfredo Degl'Innocenti, nato a Firenze il 25 maggio 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche conseguito presso l'Università di Firenze il 13 marzo 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12014)

La dott.ssa Laura Chiaramonte, nata a Raffadali (Agrigento) il 19 novembre 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Palermo il 20 marzo 1964.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12015)

La dott.ssa Santa Caruso, nata a Caltagirone (Catania) il 16 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Catania il 9 novembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12016)

La dott.ssa Grazia Marolla in Gattamelata, nata ad Orsera (Istria) il 14 luglio 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(12017)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 19 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1972, registro n. 59, foglio n. 197, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Otello Chiti avverso e per l'annullamento del provvedimento ministeriale del 29 settembre 1967, prot. n. 295, avente per oggetto: prof. Otello Chiti conguaglio emolumenti.

(12086)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 agosto 1972, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1972, registro n. 9 bilancio Trasporti, foglio n. 179, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso straordinario in data 28 febbraio 1969 prodotto dal commissario prefettizio del comune di Montegranaro avverso il provvedimento 31 gennaio 1969, n. 26701/CA.AP, con il quale il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile ha negato la propria approvazione alla delibera commissariale 26 settembre 1968, n. 37, concernente l'istituzione di una licenza per trasporto persone con autobus in servizio da noleggio con conducente.

(12091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecentoquarantotto posti di vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1971, registro n. 35, foglio n. 393, con il quale è stato bandito un concorso a trecentoquarantotto posti di « vigilatrice penitenziaria » nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena, riservato alle operaie di ruolo di 3ª categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, svolgevano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute e internate negli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica professionale di « guardiana »;

Considerato che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, molte operaie di ruolo di 3ª categoria in servizio con la qualifica professionale di guardiana, aventi titolo a partecipare al concorso ad esse riservate ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1971, non hanno richiesto di parteciparvi;

che la mancata richiesta di partecipazione al concorso riservato devesi attribuire alla circostanza che le interessate non siano venute a conoscenza del bando di concorso in conseguenza dei disguidi postali verificatisi nel periodo gennaio-febbraio 1972 per gli scioperi articolati per zone attuati nel medesimo periodo dal personale delle poste e telecomunicazioni;

che, quanto sopra ha determinato grave pregiudizio nei confronti delle operaie di ruolo di 3ª categoria che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto presentare istanza di partecipazione al concorso con conseguenti negative ripercussioni di natura giuridica ed economica nell'ulteriore corso della carriera;

che, per sopperire alle esigenze dei servizi dei dipendenti istituti, l'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena ha urgente necessità di disporre di un maggior numero di vigilatrici penitenziarie di ruolo di 2ª categoria con le mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute ed internate negli istituti penitenziari;

che, di conseguenza, rendesi necessario riaprire i termini del concorso suddetto onde consentire la partecipazione delle altre aspiranti aventi titolo a norma del citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275;

Decreta:

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a trecentoquarantotto posti di vigilatrice penitenziaria nel ruolo del personale operaio qualificato degli istituti di prevenzione e di pena, riservato alle operaie di ruolo di 3ª categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, svolgevano mansioni di sorveglianza e custodia delle detenute e internate negli istituti di prevenzione e di pena con la qualifica professionale di guardiana, sono riaperti per la durata di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1972

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1972
Registro n. 42, foglio n. 234

(12112)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249;

Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1970, registro n. 60 Difesa, foglio n. 193, integrato con decreto ministeriale 1° aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 1971, registro n. 23 Difesa, foglio n. 226, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a centosei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, concorso attualmente in fase di espletamento;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina vi è un organico complessivo di cinquecentoquarantasei unità;

Considerato che venticinque impiegati della suddetta carriera di concetto sono stati collocati a riposo ai sensi dell'articolo 3 della citata legge 24 maggio 1970, n. 336 e che, in base al quarto comma dell'art. 3 anzidetto i posti lasciati liberi devono essere portati in diminuzione nella qualifica iniziale del ruolo di cui trattasi;

Considerato che quattro posti vengono accantonati ai sensi dell'art. 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143;

Accertato, quindi, che nel predetto ruolo vi è un organico effettivo di cinquecentoventuno unità;

Considerato che per i concorsi di passaggio di carriera previsti dall'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati riservati, per il ruolo anzidetto, complessivamente ventidue posti (diciannove posti resisi disponibili entro il 31 dicembre 1970 e tre entro il 31 dicembre 1971);

Considerato, inoltre, che all'11 marzo 1972 sono disponibili quarantadue posti, tenendo conto anche dei centosei posti messi a concorso con il citato decreto ministeriale 20 ottobre 1970, integrato con decreto ministeriale 1° aprile 1971;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, concernente il riordinamento dei ruoli del personale civile della Marina ed, in particolare, l'art. 7, il quale prevede, tra l'altro, che il personale dei capi tecnici della «Regia Marina» può essere suddiviso in specialità;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1941, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 1942, registro n. 1 Marina, foglio n. 173, col quale il personale dei periti tecnici industriali dell'Amministrazione marittima militare è stato suddiviso numericamente fra i vari servizi previsti dall'art. 7 del regio decreto n. 614 sopracitato;

Valutato il sopravvenuto fabbisogno di personale del predetto ruolo per gli indirizzi specializzati di topocartografi ed idrografi, e ritenuto, in conseguenza, di bandire un pubblico concorso per sei posti di perito tecnico industriale della Marina, per gli indirizzi specializzati suindicati;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti — sedi di servizio — diario e sede delle prove scritte — presentazione dei candidati per sostenere le prove d'esame.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina, ripartiti tra i seguenti indirizzi specializzati:

	Numero dei posti
topocartografi	3
idrografi	3

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno destinati all'Istituto Idrografico della Marina con sede in Genova.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte, in un colloquio obbligatorio ed in un colloquio facoltativo (questo ultimo per i soli concorrenti per l'indirizzo specializzato «idrografi»).

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 24 e 25 gennaio 1973, con inizio alle ore 8, presso il palazzo degli esami, via G. Induno n. 4, Roma.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 7 sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestivamente la domanda di partecipazione al concorso (cfr. successivo art. 3) e siano in possesso di tutti i prescritti requisiti (cfr. successivo art. 2).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 9, terzo comma.

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti);

3) età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) buona condotta morale e civile;

5) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguito presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi d'accesso a carriere impiegatizie dello Stato: diploma di maturità scientifica o di liceo artistico o di geometra o di istituto nautico o di perito tecnico industriale;

7) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 500, secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili — Divisione 11ª — Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) la data ed il luogo della sua nascita;

2) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

3) la propria attuale residenza nonchè la precedente residenza, in caso di cambio, che risalga a meno di un anno, premettendo alla indicazione della località il relativo numero di codice postale;

4) l'indirizzo al quale desidera gli siano trasmesse dalla amministrazione le comunicazioni relative al concorso;

5) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età o del titolo a chè si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso);

6) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

7) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento);

10) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per i soli aspiranti di sesso maschile);

11) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (nella dichiarazione dei servizi dovranno essere compresi quelli tuttora in atto come quelli resi precedentemente, con l'indicazione, relativamente a ciascuno di essi, della data di inizio e, se trattasi di servizio già conclusosi, della data di cessazione, della pubblica amministrazione o dell'ente pubblico presso cui il servizio sia stato o sia tuttora reso, nonchè, se trattasi di servizio prestato in ruolo, della pertinente carriera, ruolo e qualifica, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, della pertinente qualifica e categoria);

12) di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione all'istituto idrografico della Marina con sede in Genova;

13) l'eventuale sua appartenenza a categoria di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Nella stessa domanda i concorrenti per l'indirizzo specializzato « idrografi », che intendano sottoporsi al colloquio facoltativo, dovranno esplicitamente dichiararlo, specificando la lingua relativa a tale colloquio, da scegliersi fra inglese e francese. Ove l'interessato non formuli alcuna dichiarazione al riguardo si riterrà che egli non intende sostenere il colloquio facoltativo.

Art. 5.

Firma dell'aspirante sulla domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

Art. 6.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Dopo la presentazione della domanda, l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al Ministero della difesa Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11ª Palazzo dell'Esercito 00100 Roma. In ogni caso l'aspirante è tenuto a far richiamo, in modo chiaro, al concorso cui la sua comunicazione o istanza o documento si riferisce.

Art. 7.

Esclusione dal concorso

L'amministrazione può disporre in ogni momento (e quindi, anche dopo l'esecuzione delle prove d'esame), con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti (cfr. precedente art. 2).

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso e di composizione della relativa commissione esaminatrice

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione), come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato), ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Analogo rinvio è fatto per la composizione della relativa commissione esaminatrice, alla quale si provvederà con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

Colloquio e votazione

Al colloquio obbligatorio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio obbligatorio non si intenderà superato se i candidati non avranno ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Saranno ammessi al colloquio facoltativo di lingue estere i soli candidati che avranno superato il colloquio obbligatorio.

Il colloquio facoltativo verrà valutato in centesimi di punto fino al massimo di punti 0,30 per ogni lingua straniera ed il punteggio così conseguito verrà aggiunto a quello riportato nel colloquio obbligatorio.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi del lavoro, invalidi di guerra, invalidi per servizio, invalidi civili di guerra, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 e all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati dai territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 ed alla legge 19 ottobre 1970, n. 744) saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti prevista dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire per loro diretta iniziativa i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti relativi al riconoscimento del titolo alla riserva di posti (primo comma del presente articolo) come di quelli relativi al riconoscimento del titolo alla preferenza a parità di merito (secondo comma del presente articolo) è di venti giorni dalla data in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto l'ultima prova del concorso.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva di posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare.

Art. 11.

Approvazione della graduatoria
Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina
Accertamento dei prescritti requisiti

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando.

Il termine per la presentazione dei documenti è di trenta giorni dalla data di ricezione, da parte del concorrente, della comunicazione di cui sopra, a pena di decadenza dal diritto alla nomina.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione dei documenti, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

I documenti dovranno essere inviati con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 6.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove di esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti dall'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966 possono essere validamente prodotte in luogo degli originali, se l'originale non sia esplicitamente richiesto, quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate, giusta art. 14 della citata legge n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492 quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267 e dal decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere, purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati, quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del provveditore agli studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari, residenti nello Stato, sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5, tempestivamente pervenuto, risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti ed alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto alla nomina.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000, corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 settembre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1972
Registro n. 62 *Difesa, foglio n.* 181

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 500

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili Divisione 11ª - Palazzo dell'Esercito — 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . ., nato a . . . (provincia di . .) il . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a sei posti

di perito tecnico industriale in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali della Marina indetto con decreto ministeriale 2 settembre 1972 (indirizzo specializzato (1)).

Fa presente (2) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 32 (2-*bis*) perchè (2-*ter*)

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (provincia di .) (3);

(4) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) .,

di possedere il seguente titolo di studio (5) con specializzazione (6) rilasciato da (7) nell'anno e che tale titolo di studio è del tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(8) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (8-*bis*) .,

(9) di prestare attualmente servizio come impiegato dal presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione di appartenenza, anche se trattasi di Amministrazione della difesa) con la qualifica di della carriera (direttiva o di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo). Ovvero, in caso diverso, di aver prestato servizio in precedenza come impiegato, dal al presso (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di della carriera (direttiva, di concetto o esecutiva, per gli impiegati di ruolo) o della categoria (prima, seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta (indicare la causa);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare quale sede di servizio l'istituto idrografico della Marina di Genova;

di appartenere alla categoria de (10) .,

di prescegliere per il colloquio facoltativo, la lingua, o le lingue: (11);

di risiedere in (12)

Il

Firma (13)

---

(1) Gli aspiranti debbono dichiarare per quale, dei due indirizzi specializzati indicati nell'art. 1 al presente bando, intendano concorrere.

(2) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una, o più di una, delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso.

(2-*bis*) Ovvero, se nel caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso).

(2-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(4) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(5) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(6) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(7) Indicare l'istituto statale d'istruzione di 2° grado o lo istituto legalmente riconosciuto che ha rilasciato il titolo di studio trascrivendo integralmente dal documento la relativa denominazione.

(8) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile.

(8-*bis*) Secondo i casi: ha già prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato, etc..

(9) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti attualmente alle dipendenze di una pubblica amministrazione ovvero che abbiano avuto precedenti rapporti d'impiego con una pubblica amministrazione e che tale rapporto sia stato risolto.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese. A questa dichiarazione sono tenuti solo i partecipanti per l'indirizzo specializzato idrografi che intendano sostenere il colloquio facoltativo.

(12) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia. Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno. L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero, numero di codice postale, comune e provincia).

(13) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o dei comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO 2

(rif. art. 2, primo comma, n. 3, del bando)

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (primo comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7), lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti, o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti, e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo numero 6), lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del ser-

vizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte consisteranno in:

una prova di matematica: nei limiti dei programmi ministeriali di algebra, geometria analitica e trigonometria stabiliti per gli istituti tecnici industriali;

una prova di disegno topografico: riproduzione a inchiostro, nella scala data, di un grafico di campagna o altro disegno analogo (pianetto nautico, ecc.).

N.B. — All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

COLLOQUIO

A) OBBLIGATORIO:

Prova comune a tutti i candidati:

a) Aritmetica ed algebra:

Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso. Misure degli angoli. Cenni sui numeri complessi. Proporzioni, regola del tre semplice e composto. Risoluzione delle equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita e dei sistemi di equazione di 1° e 2° grado. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi e loro proprietà, uso delle tavole e loro applicazioni. Rappresentazione grafica delle funzioni in coordinate cartesiane e polari nel piano e dello spazio.

b) Geometria:

Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative. Triangolo, quadrato, parallelogramma, trapezio, rettangolo, poligoni; misure delle rette e degli angoli. Circonferenza; mutua posizione di rette e di circonferenze, corde, angoli al centro ed al cerchio, poligoni inscrivibili e circoscrivibili, poligoni regolari. Teorema di Pitagora e sue applicazioni. Teorema di Talete e similitudini. Area delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti. Rette piane nello spazio, angoli diedri. Poliedri, prisma, parallelepipedo, piramide, cono, cilindro e sfera. Equivalenza dei solidi. Misura della superficie e del volume dei solidi più comuni.

c) Trigonometria piana:

Definizione delle principali linee trigonometriche e loro realizzazione. Tavole logaritmiche e trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

d) Fisica e chimica:

Nozioni sui movimenti dei corpi; velocità ed accelerazione; composizione dei movimenti. Forze, composizione delle forze; coppie, composizione delle coppie. Corpi solidi, rigidi, macchine semplici. Gravità, centro di gravità; caduta dei gravi liberi e sopra un piano inclinato; pendolo. Lavoro e potenza, energia di moto e di posizione; conservazione dell'energia.

Corpi liquidi. Pressioni dall'interno ed alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni. Corpi aeriformi. Pressione e sua misura. Barometro. Macchine pneumatiche e pompe. Resistenza dell'aria al moto dei corpi; trattamento elementare del problema.

Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazione della luce.

Prismi e lenti, cannocchiali e microscopi. Cenni sulla spettroscopia.

Calore, sua misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro.

Sorgenti di calore. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamento di stato fisico. Produzione del suono, sua propagazione nei vari mezzi e cause che lo modificano. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenze. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e di elettrodinamica. Correnti continue ed alternate; definizione e formule principali.

Pile, accumulatori. Macchine elettriche a corrente continua ed alternata. Principali strumenti di misura.

Legge delle combinazioni chimiche; equivalenti chimici; ipotesi atomica e molecolare. Pesi atomici e pesi molecolari. Simboli e formule; equazioni regole di nomenclatura. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica.

Combustione: fiamma. Ozono ed acqua ossigenata. Cloro ed acido cloridrico. Zolfo ed idrogeno solforato; acidi solforosi e solforico.

Ammoniaca: acidi nitroso e nitrico. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.

Generalità sui metalli e sulle leghe. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti. Ossidi, idrati e sali più notevoli.

Cenni sulla organizzazione tecnica delle varie lavorazioni di officina e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prova discriminata:
Indirizzo specializzato topocartografi:
Cenni sulle triangolazioni. Poligonali. Risoluzione di triangoli piani.
Sfera terrestre Coordinate geografiche. Ortodromia. Lossodromia.
Cenni sulle carte geografiche e sui vari sistemi di proiezione.
Cenni sui rilievi topografici.
Livellazione.
Cenni descrittivi dei principali strumenti (teodolite, tacheometro, sestante, livella).
Cenni sul fenomeno delle maree.
Cenni sugli scandagli marini.
Indirizzo specializzato idrografi:
Sfera terrestre Coordinate geografiche. Ortodromia, Lossodromia.
Scala delle carte. Cenni sulla carta di Mercatore. Proiezione gnomonica.
Cenni di magnetismo terrestre e navale. Girobussola. Nozioni di astronomia sferica. Coordinate sferiche degli astri.
Conversione delle rotte e correzione delle prore. Problemi relativi alle correnti.
Cenni di navigazione costiera. Correzione e conversione dei rilevamenti.
Linee di posizioni. Rilevamenti Allineamenti.
Cenni sui segnalamenti marittimi.
Cenni sul fenomeno delle maree.
Cenni sugli scandagli marini.

B) Facoltativo:
Per i soli concorrenti per l'indirizzo specializzato idrografi:
Conversazione in lingua inglese o francese su argomento prevalentemente a carattere tecnico-marinaresco.

Il Ministro: Tanassi

Allegato 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

1) Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2) Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con l'esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3) Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4) Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5) Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6) Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7) Orfani dei caduti per causa di servizio:
dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8) Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 4) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9) Orfani dei caduti sul lavoro:
dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10) Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:
documento di cui al precedente n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11) Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12) Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13) Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal Sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14) Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi, con il relativo punteggio conseguito, il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15) Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:
documento di cui al precedente n. 2) o n. 3) o n. 4) o n. 5) relativo al genitore del concorrente;
ed inoltre:
certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16) Vedove non rimaritate dei caduti in guerra; vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra: modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17) Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare; mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18) Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20) Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21) Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5) relativo al marito della concorrente;

ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra; madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra: certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24) Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro;

ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25) Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26) Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27) Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28) Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione, sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati, ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi della eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29) Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30) Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino — insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale — gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31) Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il Ministro: TANASSI

ALLEGATO 5
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N.B. — Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B), C) e D):

1) estratto — non è ammesso il certificato — dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato, di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti, con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della pubblica istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia afflitto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a **tre** mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

Documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3) del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente Università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e la assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti; concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare

o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra; concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B) e C) del presente allegato.

In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nello inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A), n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e graduati) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari appartenenti ai predetti Corpi ed all'Arma dei carabinieri);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

D) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva compreso il servizio in qualità di ufficiale di prima nomina*:

1) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro posizione militare nonchè la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A), n. 4), del presente allegato).

I documenti di cui ai numeri 1) e 3) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera A) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

(11919) *Il Ministro*: TANASSI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche.

Il 2° supplemento straordinario al n. 10 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro dell'anno 1972 pubblica il decreto ministeriale 27 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1972, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 303, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a quattro posti di operaio comune di 3ª categoria in prova presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 15 aprile 1971.

(12113)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica degli elenchi degli assistenti di cardiochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1972, che predispone gli elenchi degli assistenti di cardiochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 novembre 1971;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di errori materiali di trascrizione;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, gli elenchi degli assistenti di cardiochirurgia idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 ottobre 1972 sono così modificati:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini dei D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Baroncelli Genserico	Jesi 9 settembre 1934					si		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di cardiochirurgia che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11970)

Modifica degli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 26 aprile 1972, che predispone gli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 26 aprile 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di malattie infettive idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 26 aprile 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
111. Gagliardi Bruno . .	Milano 2 ottobre 1917					si		
112. Ruberti Antonio . .	Quistello 23 dicembre 1916					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di malattie infettive che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11971)

Modifica degli elenchi dei primari di recupero e rieducazione funzionale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 marzo 1972 che predispone gli elenchi dei primari di recupero e rieducazione funzionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 maggio 1972;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento degli elenchi medesimi, a seguito di ricezione di documentate istanze pervenute dopo la data di pubblicazione del succitato decreto ministeriale 25 marzo 1972;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nella premessa illustrati, agli elenchi dei primari di recupero e rieducazione funzionale idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvati con decreto ministeriale 25 marzo 1972, vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
74. Fiandesio Dario	Courgnè 7 luglio 1924					sì		
75. Menarini Carlo	Bologna 22 settembre 1923					sì		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primari di recupero e rieducazione funzionale che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1972

Il Ministro: GASPARI

(11972)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina ad ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sullo ordinamento della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme e successive aggiunte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che è in atto vacante il posto di maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, essendo andato deserto il precedente concorso indetto con decreto ministeriale 24 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 1970, registro n. 12, foglio n. 245;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina a ufficiale maestro direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

a) siano muniti di diploma di strumentazione per banda conseguito in un conservatorio statale od in altro analogo istituto legalmente riconosciuto;

b) abbiano compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre 1972, salve le disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che rivestissero uno dei seguenti gradi: ufficiale maestro direttore di banda in servizio nelle forze armate dello Stato o di altro Corpo di polizia; sottufficiale vice direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

c) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica attitudinale al servizio militare quale ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e siano di statura non inferiore a m. 1,62.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale da eseguirsi da una commissione medica, che sarà nominata con successivo decreto.

Art. 3.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia Divisione ufficiali e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande pervenute dopo il suddetto termine.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto dal quale dipendono.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

Il concorrente dovrà indicare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) distretto militare e corpo di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) documenti e titoli allegati alla domanda;

i) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicata al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Servizio F. A. P. Divisione ufficiali.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

l) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza Servizio F. A. P. Divisione ufficiali.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda

I candidati devono allegare alla domanda:

a) diploma di strumentazione per banda, in originale o in copia notarile ovvero la copia fotografica debitamente autenticata;

b) tutti quei titoli di studio e documenti ritenuti utili per comprovare la cultura e perizia artistica.

Art. 6.

E' in facoltà del Ministero dell'interno di escludere dal concorso con decreto motivato i candidati per i quali si ritenesse di non poter conferire la nomina a sottotenente maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per difetto dei necessari requisiti.

Art. 7.

Commissione giudicatrice

Con successivo decreto ministeriale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso.

Art. 8.

Ammissione agli esami

La commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di massima fissati nella prima seduta, procederà preliminarmente all'esame dei titoli, attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50.

Sara ammesso a sostenere gli esami il candidato che, per il complesso dei titoli presentati, avrà riportato almeno trenta cinquantesimi.

Art. 9.

Esami

Gli esami consistono in una prova scritta, una orale ed una pratica e per il loro svolgimento si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli esami avranno inizio con la prova scritta cui seguiranno quella orale e quella pratica.

Art. 10.

Prova scritta

La prova scritta consiste nello svolgimento dei seguenti lavori su temi dati dalla commissione esaminatrice:

a) composizione di una fuga a quattro voci, nel tempo massimo di 20 ore;

b) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, nel tempo massimo di 20 ore;

c) strumentazione per banda, di un brano di musica per pianoforte od organo, nel tempo massimo di 24 ore.

Le prove di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* si svolgeranno nei giorni 23, 26 e 29 gennaio 1973, alle ore 8, in Roma, presso la Scuola tecnica di polizia, via Castro Pretorio.

Sarà ammesso alla prova orale e pratica il candidato che avra riportato almeno 35 cinquantesimi in ciascuno dei tre lavori scritti.

Il punto di merito della prova scritta sarà dato dalla media dei punti attribuiti ai tre lavori.

Art. 11.

Prova orale

La prova orale consiste nel dare saggio nel tempo massimo di un'ora della cultura generale musicale, rispondendo ad interrogazioni sui seguenti argomenti:

a) organizzazione di bande e fanfare e loro sviluppo storico;

b) tecnica degli strumenti a fiato.

Per conseguire l'idoneità nella prova orale i candidati dovranno riportare un punto di merito non inferiore a trenta cinquantesimi.

Art. 12.

Prova pratica

La prova pratica consiste nella concertazione e direzione di un pezzo scelto dalla commissione e che sarà lasciato al candiato per un tempo conveniente, stabilito dalla commissione stessa.

L'idoneità nella prova pratica sarà ottenuta con un punteggio di merito non inferiore a 35 cinquantesimi.

Art. 13.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alla prova pratica, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario de commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo Ministero.

Art. 14.

Titolo di precedenza e preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica vranno far pervenire al Ministero dell'interno Direzione nerale della pubblica sicurezza Servizio F. A. P. Divisio ufficiali entro il perentorio termine di dieci giorni, che corrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione de elenco, di cui al precedente art. 13 i documenti comprova il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella r mina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 15.

Graduatoria

Il punto di merito finale degli esami sarà quello risultar dalla media dei punti, espressi in cinquantesimi, riportati ciascuna delle tre prove.

La graduatoria, formata in base alla somma del punto tribuito per i titoli e di quello di merito finale degli esar sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 16.

Il candidato, che nella graduatoria si classifichi al prir posto, sarà invitato a far pervenire direttamente al Ministe dell'interno Direzione generale della pubblica sicurezza S vizio F.A.P. Divisione ufficiali entro trenta giorni dalla r tifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i guenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorre che abbiano titolo alla elevazione del limite di età ai se dell'art. 1, lettera b), del presente bando, devono produrre relativa documentazione nel termine suindicato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode c diritti politici;

e) certificato dal quale risulti la posizione del candida nei riguardi degli obblighi militari;

f) copia integrale dello stato di servizio o del foglio mat colare per i militari;

g) copia integrale dello stato matricolare per i dipende civili dello Stato.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* dovranno ess di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'a ministrazione a presentarli.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficia sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato c produrre i documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d* ed *e)*.

Art. 17.

Nomina

La nomina dell'ufficiale direttore della banda del Cor delle guardie di pubblica sicurezza avrà luogo con il grado sottotenente.

Il vincitore del concorso già ufficiale maestro direttore banda in servizio permanente conseguira la nomina con il gra e con l'anzianità posseduta nella forza armata o nel Corpo polizia di provenienza.

Art. 18.

Avanzamento

L'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo de guardie di pubblica sicurezza conseguira ad anzianità il grado tenente, di capitano, di maggiore e di tenente colonnello compimento della permanenza nel grado inferiore, rispetti mente, di anni due, di anni sei, di anni otto e di anni otto.

Il presente decreto sarà pubblicato alla Corte dei co per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1972

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1972
Registro n. 34, *foglio n.* 109

(12114)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato S.